

Condizioni del servizio Animali esotici (detenzione, allevamento, commercio)

Descrizione del servizio

L'articolo 1 della Legge regionale n. 43 del 28 ottobre 1986 definisce come animali esotici tutte le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.

La detenzione di specie esotiche deve essere ponderata e valutata in tutte le sue possibili implicazioni. Essa comporta problematiche ben diverse rispetto a quelle che si possono avere con gli animali domestici.

Gli animali esotici necessitano di cure particolarmente attente per quanto riguarda:

l'ambiente che deve avere precise caratteristiche di temperatura, luce, umidità, forma e dimensione;

l'alimentazione e la gestione che sono specifiche e differenti tra una specie e l'altra (anche affini).

Inoltre sono da considerare il rapido accrescimento, la longevità di alcune specie (tartarughe, pappagalli) e la scarsa o difficilmente interpretabile, interazione con l'uomo. Infatti gli animali esotici, in genere, hanno un "linguaggio" meno immediato rispetto ai domestici, per cui perfino situazioni di estremo disagio sono di difficile interpretazione.

Si ricorda il divieto di detenzione di animali che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Nell'anno 1997 è entrata in vigore la convenzione CITES che regola il commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione. La CITES distingue le specie tutelate in base al grado di pericolo di estinzione e le suddivide in tre elenchi (Appendici allegate al testo della Convenzione):

- appendice I: specie minacciate di estinzione (pappagalli, rapaci, coccodrilli ecc.)

- appendice II: specie che pur non essendo minacciate di estinzione potrebbero esserlo in futuro se il loro commercio non fosse sottoposto ad una stretta regolamentazione
- appendice III: specie di cui il commercio è regolamentato su richiesta dei singoli Stati che intendono tutelare quella specie

Per informazioni sulle specie comprese nelle appendici, che cambiano nel tempo, consultare il sito: www.cites.org

A chi è rivolto: Cittadini, professionisti e imprese.

Come fare:

Per la DETENZIONE di animali esotici: i possessori di animali esotici devono presentare la domanda di autorizzazione alla detenzione al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente per il successivo inoltro al Sindaco del Comune in cui intendono detenerli.

L'ALLEVAMENTO ed il COMMERCIO di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge e la domanda deve essere presentata al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, con le stesse modalità per la detenzione.

I commercianti e gli allevatori di tali animali devono tenere un apposito registro di carico e scarico delle movimentazioni degli animali commercializzati.

In caso di cessazione dell'attività dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro trenta giorni.

Cosa serve:

Per la DETENZIONE la domanda deve essere:

- corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza;
- presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

Per il COMMERCIO alla domanda devono essere allegati:

- relazione tecnica sulle modalità di detenzione delle specie di animali che si intendono commercializzare;
- planimetria dei locali adibiti al ricovero ed al commercio degli animali;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del richiedente.

Cosa si ottiene: autorizzazione alla detenzione di animali esotici .
Autorizzazione all'allevamento e/o commercio di animali esotici.

Tempi e scadenze:

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.